

N. 2265

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, BEVILACQUA, BASINI,
CAMPUS, MAGLIOCCHETTI, MAGGI e MARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Riforma dei conservatori di musica e riordino
degli studi musicali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è finalizzato alla riforma dei conservatori di musica, nonché al riordino degli studi musicali non universitari e la sua formulazione si è avvalsa della collaborazione dei maestri Di Meo e Schiavo che ne hanno arricchito il contenuto con il portato di esperienze dirette nel settore.

Per la parte riguardante gli studi non universitari essa dispone in modo da disciplinare la materia fino alla attuazione della riforma della scuola, che si ritiene parzialmente anticipabile, in materia di istruzione musicale, con gli interventi normativi di cui agli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 trasforma in permanenti gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale che si svolgono presso le scuole medie.

L'articolo 3 dispone l'istituzione della scuola secondaria di II grado ad indirizzo musicale che si conclude con un esame di maturità e che rilascia un diploma con il quale è possibile accedere sia agli Istituti superiori di musica (ISM) di cui all'articolo 4, sia alle università.

I corsi relativi alla suddetta scuola possono essere attivati anche attraverso la creazione di apposite sezioni presso i licei artistici.

La disciplina riguardante la riforma dei conservatori di musica è prevista dagli articoli 4 e successivi.

L'articolo 4 prevede l'istituzione degli Istituti superiori di musica, ad ordinamento universitario speciale, i quali rilasciano un diploma di laurea al termine di corsi di durata quadriennale. È previsto un Consiglio nazionale della musica (articolo 5) con compiti di alta consulenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'ordinamento didattico (articolo 6) segue, per quanto applicabile, la normativa universitaria e prevede quattro indirizzi di studio: concertistico, teorico, didattico e storico-musicologico. Sono previsti inoltre, corsi di specializzazione per la formazione dei docenti di discipline musicali delle scuole di ogni ordine e grado. Agli ISM si accede attraverso un apposito esame di ammissione, riferito alle materie centrali di indirizzo, che è possibile sostenere solo se si è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tale disciplina è immediatamente attuabile, potendo eventualmente contare anche su quella fascia di utenza attualmente impegnata in studi presso strutture private, alla quale si potrebbe, in questo modo, non rendere inutili lunghi anni di studio presso le strutture stesse, atteso che presso gli ISM, a differenza che nell'attuale ordinamento, gli esami possono essere sostenuti anche in regime transitorio, solo da studenti iscritti e frequentanti.

L'articolo 7 prevede gli organi di governo, analoghi a quelli previsti per le università.

L'articolo 8 risolve lo spinoso problema del personale docente, prevedendo, in prima applicazione della presente legge, la attribuzione della funzione docente al personale attualmente in servizio di ruolo presso i conservatori di musica, anche durante la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento; consentendo ad esso l'accesso di diritto alle future formule concorsuali; attribuendo ad esso lo stato giuridico di cui attualmente gode; prevedendo per esso una specifica area contrattuale.

Il personale attualmente in servizio presso i conservatori di musica viene tutelato, in ordine al mantenimento della funzione

docente, anche attraverso la previsione di una pianta organica corrispondente, per gli ISM, almeno a quella attualmente prevista per i conservatori di musica.

Non sembra prevedibile alcuna situazione di sovrannumerarietà, in quanto detto personale verrà utilizzato sia per la docenza nei nuovi corsi, sia per la docenza nei corsi relativi alla fase di transizione (articolo 10), che durerà nove anni.

Gli studenti iscritti presso i conservatori di musica possono terminare i loro studi secondo il vecchio ordinamento. I relativi corsi si svolgono presso gli ISM, che rilasciano anche i relativi diplomi. Inoltre i suddetti studenti potranno, solo se in possesso del compimento inferiore relativo alla vecchia disciplina, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado, optare

per il passaggio ai corsi previsti dalla nuova disciplina e terminare i loro studi coll'esame di laurea (articolo 10). Gli ISM possono essere ubicati presso le strutture che attualmente ospitano i conservatori di musica (articolo 11).

All'uopo, potrà essere applicabile la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

L'articolo 9 disciplina le istituzioni musicali non statali, applicando a dette istituzioni le disposizioni della presente legge, ma mantenendole finanziariamente dipendenti dalle rispettive amministrazioni, anche in ordine alle spese relative al personale.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione del testo proposto ed in una rapida sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma dei conservatori di musica, nonchè al riordino degli studi musicali non universitari.

2. Fino alla attuazione della riforma della scuola gli studi non universitari si articolano nelle fasce di studio previste negli articoli 2 e 3.

Art. 2.

(Scuole medie ad indirizzo musicale)

1. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole medie statali sono trasformati in permanenti a partire dall'anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge ed il personale addetto è collocato negli organici del Ministero della pubblica istruzione a tutti gli effetti.

2. È istituita un'apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali corsi ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244.

3. Ove non sia stata rispettata la frequenza triennale prevista dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandito il concorso per l'inserimento nelle graduatorie per soli titoli, formate ai sensi del precitato articolo 4.

Art. 3.

*(Scuola secondaria di II grado
ad indirizzo musicale)*

1. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti corsi di durata quinquennale ad indirizzo musicale secondo criteri finalizzati, per la didattica, le modalità d'insegnamento ed i programmi, alla preparazione specialistica nelle materie musicali, di canto, anche corale e nell'uso dei vari strumenti. Detti corsi potranno essere istituiti anche presso i licei artistici, attraverso la creazione di apposite sezioni.

2. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore a indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria musicale, nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali e del canto, anche corale.

3. L'insegnamento delle materie stesse può svolgersi anche con modalità organizzative flessibili, al fine di una più accentuata individuazione dell'insegnamento stesso.

4. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo musicale, strumentale o di canto anche corale, il cui diploma dà accesso agli istituti superiori di musica o all'università, secondo le rispettive modalità di accesso.

5. È garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo musicale ad altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e viceversa, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

6. Per il reclutamento dei docenti di materie di indirizzo musicale sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso.

Art. 4.

(Istituti superiori di musica)

1. Sono istituiti gli Istituti superiori di musica (ISM), con corsi di durata quadriennale, configurati quali istituti d'istruzione superiore ad ordinamento universitario speciale, in modo da assicurare, di regola, la presenza di almeno un ISM in ciascuna regione.

2. Le competenze relative ai suddetti ISM sono attribuite al Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli ISM realizzano lo sviluppo della cultura musicale, nonché una elevata preparazione professionale nel campo musicale, con particolare riguardo a quella strumentistico-orchestrante e di canto, anche corale.

4. Gli ISM sono dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile. Essi sono sede primaria della ricerca e della produzione musicale, promuovono l'esercizio e lo sviluppo della musica, sono finalizzati alla formazione necessaria per la libera professione e sono sede esclusiva per la formazione dei docenti di discipline musicali nelle scuole di ogni ordine e grado.

5. I diplomi di laurea rilasciati dagli ISM sono riconosciuti ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262, e successive modificazioni. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

6. Ciascun ISM adotta un proprio statuto e un proprio regolamento; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della musica di cui all'articolo 5. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della musica e previo parere favorevole delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di almeno un ISM in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, tecnico e amministrativo. Detta pianta organica dovrà essere corrispondente almeno a quella attualmente prevista per i conservatori di musica.

Art. 5.

(Consiglio nazionale della musica)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale della musica (CNM), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità dei docenti concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo della musica.

2. Il CNM assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.

3. In sede di prima applicazione il CNM è composto da venti rappresentanti, eletti dal personale direttivo e docente in servizio presso i conservatori di musica.

4. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

5. In sede di prima applicazione della presente legge oltre al personale eletto ai

sensi del comma 4, fanno parte del CNM un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dello spettacolo.

6. Fa parte del CNM una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri, eletti negli ISM.

7. Le elezioni ed il funzionamento del CNM sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. La composizione definitiva del CNM è determinata con decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea è definito secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto applicabili, restando attribuite al CNM le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

2. Agli ISM si è ammessi dopo aver superato un apposito esame, riferito alle materie centrali di indirizzo di studio scelto. L'ammissione a detto esame è subordinata al possesso di diploma di scuola secondaria di II grado.

3. Possono sostenere gli esami all'interno degli ISM soltanto gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Gli statuti degli ISM determinano i corsi di laurea e di specializzazione, defini-

scono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento e dei servizi didattici integrativi.

5. Nella determinazione dei corsi di laurea, gli statuti di cui al comma 4 dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

a) indirizzo concertistico, ricomprendenti le aree, sia strumentali che corali, cameristica, solistica, sinfonica, teatrale. anche finalizzato alla formazione dei direttori d'orchestra e dei maestri del coro;

b) indirizzo teorico, ricomprendente l'area analitico-compositiva;

c) indirizzo didattico, ricomprendente le aree didattico-pedagogica e didattico-strumentale;

d) indirizzo storico-musicologico, ricomprendente l'area musicologica, la ricerca, la critica musicale, le tecniche per la registrazione sonora, audiovisiva e il restauro conservativo dei supporti utilizzati per l'incisione sonora.

6. Gli statuti dovranno, inoltre, prevedere l'istituzione di dipartimenti corrispondenti agli indirizzi di cui al comma 5. Ad ogni dipartimento dovrà essere preposto un coordinatore.

7. Sono attivate presso gli ISM apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto applicabili, nonchè gestiti i corsi di formazione.

8. Dal momento di entrata in vigore della presente legge, le scuole di specializzazione di cui al comma 7 riguardanti la formazione dei docenti di discipline musicali nelle scuole di ogni ordine e grado verranno attivate esclusivamente presso gli ISM.

9. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonchè delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISM possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni. I contributi in danaro a favore degli ISM possono essere dedotti dal reddito

complessivo ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Art. 7.

(Organi di governo)

1. A ciascun ISM è preposto un direttore, di natura elettiva. Esso è affiancato da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISM sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla entrata in carica dei direttori di cui al comma 1, i posti di direttore nei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

Art. 8.

(Personale docente e non docente)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la funzione docente è attribuita ai docenti attualmente in servizio di ruolo presso i conservatori di musica. Sono riconosciuti ruolo e funzione docente agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso i suddetti conservatori.

2. Per il reclutamento del nuovo personale verranno definite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, specifiche formule concorsuali per soli titoli, cui potrà accedere, di diritto, anche il personale di cui al comma 1.

3. Ai docenti di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti lo stato giuridico dei docenti di ruolo presso i conservatori di musica, il trattamento economico previsto per il personale di cui all'articolo 36, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una propria e speci-

fica area contrattuale. I suddetti docenti sono sottoposti a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente, in quanto applicabile e soggetto ad aggiornamento professionale secondo criteri da definirsi in sede di specifica contrattazione.

4. Per la copertura di posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori e dei laboratori elettronici e di restauro conservativo, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con il personale in servizio presso i conservatori di musica.

Art. 9.

(Istituzioni musicali non statali)

1. Le istituzioni musicali non statali, parreggiate o legalmente riconosciute, sono ordinate secondo le disposizioni della presente legge. Esse continuano ad essere finanziariamente dipendenti dalle rispettive amministrazioni, anche in ordine alle spese relative al personale.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni di cui al comma 1 dovranno documentare, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento, di aver provveduto alla trasformazione del proprio ordinamento secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Con apposita legge verrà prevista la facoltà per le suddette istituzioni, di chiedere la statizzazione. Detta statizzazione dovrà avvenire senza oneri per lo Stato, anche in ordine alle spese relative al personale, attraverso corrispondente riduzione nel trasferimento di fondi alle amministrazioni interessate.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Gli studenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno es-

sere iscritti presso i conservatori di musica, potranno terminare i loro studi, nell'osservanza degli attuali ordinamenti, entro il termine massimo di nove anni dalla suddetta data. I relativi diplomi verranno rilasciati dagli ISM, presso i quali verranno trasferiti i corsi che attualmente si tengono presso i conservatori di musica.

2. Agli esami relativi ai suddetti corsi potranno essere ammessi solo gli alunni iscritti e frequentanti di cui al comma 1.

3. Durante la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, la funzione docente è riservata ai docenti in servizio di ruolo presso i conservatori di musica. Detta funzione potrà essere compatibile con quella prevista dall'articolo 8, comma 1.

4. Gli studenti iscritti e frequentanti i corsi di cui al comma 1 potranno, a domanda, dopo il superamento dell'esame relativo al compimento inferiore ed in alternativa alla frequenza dei suddetti corsi, essere iscritti agli ISM senza sostenere l'esame di ammissione di cui all'articolo 6, comma 2. Tale iscrizione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e dovrà avvenire nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nonchè dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diplomi rilasciati finora dai conservatori di musica, nonchè quelli rilasciati dagli ISM e relativi ai corsi di cui al comma 1, sono equiparati ai diplomi di laurea rilasciati dagli stessi ISM.

Art. 11.

(Edilizia)

1. Gli ISM possono avvalersi delle strutture presso le quali sono ubicati i conservatori di musica. All'uopo, potrà applicarsi la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 12.

(Norme finanziarie)

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, riguardanti i conservatori di musica, sono trasferiti allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione alle necessità del nuovo ordinamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

